



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro

N.R.G. 94/2023

Il Giudice del lavoro, dott. [REDACTED] all'esito dell'udienza del 18/06/2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

[REDACTED] (C.F./P.I.: [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'Avv. Denis Ferri, presso il cui studio sito in Roma, in [REDACTED], elettivamente domicilia

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F./P.I.: 80185250588), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa [REDACTED], ed elettivamente domiciliata presso l'Ambito Territoriale della provincia di Pisa, sito in Pisa, alla [REDACTED]

RESISTENTE

OGGETTO: Retribuzione

Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 18.6.2024

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 25.1.2023, la ricorrente, docente già in servizio con contratto a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore di [REDACTED], ha dedotto di avere svolto servizio a tempo determinato nell'anno scolastico 2017/2018, per complessivi 250 giorni. In proposito, evidenziò di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001. Rappresentò, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario con supplenze

temporanee e, richiamando a sostegno precedenti favorevoli di legittimità, chiese l'accertamento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti e la condanna del Ministero convenuto al pagamento delle somme determinate secondo gli importi mensili previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio.

2. Il Ministero resistente, costituitosi in giudizio, si è opposto all'accoglimento della domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione delle pretese maturate oltre il quinquennio anteriore alla proposizione del giudizio.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per quanto di seguito esposto.

3.1. L'eccezione di prescrizione è infondata.

Come è noto, *“il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento”* (così, Cass. Civ., 20918/2019). In considerazione dell'atto di messa in mora del 5.2.2022, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione quinquennale.

- 3.2. Quanto agli altri profili di merito, deve evidenziarsi come l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 disponga *“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”*.

3.3. Premesso che è documentato lo svolgimento da parte del ricorrente delle supplenze brevi indicate in ricorso (cfr. all. fasc. ricorrente e resistente), la questione oggetto del presente giudizio, rappresentata dal riconoscimento, in caso di supplenze brevi (o servizi brevi), del diritto alla retribuzione professionale docenti *ex art. 7 CCNL 2001*, è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale *“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”* (così, Cass. civ., n. 20015/2018).

Secondo l'opzione ermeneutica in esame, alle cui argomentazioni deve in tale sede farsi rinvio *ex art. 118 disp. att. c.p.c.*, *“le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. 9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.*

4. Sulla base di tale indirizzo interpretativo, la domanda deve quindi essere accolta con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti *ex art. 7 CCNL 2001* per le supplenze brevi svolte come

documentate in questa sede (cfr. stato matricolare allegato da parte resistente) ed il Ministero dell'Istruzione essere condannato al pagamento di euro 1.462,50, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Non può tenersi conto delle somme già corrisposte dal Ministero a titolo di retribuzione professionale docenti perché relative ad un periodo non oggetto di causa.

La quantificazione di tale somma non è stata oggetto di contestazione specifica da parte del Ministero resistente, onde la stessa può essere ritenuta corretta ed immune da vizi di calcolo.

5. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D. M. n. 147 del 13/08/2022 , ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

- 1) **accoglie** in parte il ricorso e, per l'effetto, **dichiara** il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art 7 Ccnl del 15/3/01 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato meglio indicati nel punto della parte motiva;
- 2) **condanna** il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.462,50, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- 3) **condanna** il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 1.030,00 per compensi ed € 49,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi *ex art. 93 c.p.c.* in favore dei procuratori costituiti.

Il giudice del lavoro

